



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE PEDONALI DEI NUCLEI DEL COMUNE DI TRESA

Tresa, 23 maggio 2025

Il Municipio di Tresa, richiamati:

- Art. 3 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)
- Art. 41, 50, 50.a dell'Ordinanza federale sulle norme della circolazione stradale (ONC)
- Art. 22.b, 22.c, 33.2 dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr)
- Art. 5 della Legge Cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale
- I Piani del traffico dei Piani Regolatori di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa, Sessa
- Art. 137 del Regolamento comunale di Tresa,

adotta:

Art. 1. – Scopo

Il Municipio, nell'intento di valorizzare i nuclei, dei quartieri di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa, nella sua parte pedonalizzata, e/o parzialmente pedonalizzata e consentire l'uso appropriato da parte dell'intera collettività, emana le seguenti norme.

Art. 2 – Destinazione

1. La zona del nucleo è riservata ai pedoni. La circolazione nella stessa è pertanto vietata per tutti i veicoli a motore (ciclomotori, motocicli, automobili, autocarri, ecc.): è autorizzato l'accesso per i velocipedi secondo la segnaletica esposta.
2. In ogni caso, la circolazione all'interno della zona pedonale deve avvenire a passo d'uomo; i pedoni hanno la precedenza
3. Il parcheggio è permesso unicamente per coloro che hanno il diritto di posteggio tramite licenza edilizia.

Art. 3 – Comprensorio

La zona pedonale comprende la parte dei nuclei:

1. Quartiere di Croglio:
Purasca Inferiore (mapp. nr. 831, 848, 289, 254, 271 RFD Tresa sez. Croglio); **Purasca Superiore** (mapp. nr. 236 RFD Tresa sez. Croglio); **Barico nucleo** (mapp. nr. 186, 165 RFD Tresa sez. Croglio); **Croglio** (mapp. nr. 143, 121 RFD Tresa sez. Croglio); **Ronco** (mapp. nr. 30 RFD Tresa sez. Croglio); **Via alla Chiesa** (mapp. nr. 50 RFD Tresa sez. Croglio), **Castelrotto nucleo** (mapp. nr. 36 RFD Tresa sez. Croglio); **Biogno** (mapp. nr. 1813 RFD Tresa sez. Croglio); **Beride** (mapp. nr. 1560, 1569, 1582, 1589 RFD Tresa sez. Croglio).
2. Quartiere di Monteggio:
Termine nucleo (mapp. nr. 216, 189 RFD Tresa sez. Monteggio); **Piazzetta Ballinari** (mapp. nr. 894 RFD Tresa sez. Monteggio); **Castello** (mapp. nr. 1025 RFD Tresa sez. Monteggio); **Via Fornasette** (mapp. nr. 734 RFD Tresa sez. Monteggio – Rancina, 718 RFD Tresa sez. Monteggio – Rovedera);



Crocivaglio (mapp. nr. 1105 RFD Tresa sez. Monteggio); **Pirla** (mapp. nr. 1268 RFD Tresa sez. Monteggio); **Via al Mulino** (mapp. nr. 1624 RFD Tresa sez. Monteggio), **Piazzetta Ramello** (mapp. nr. 1419 RFD Tresa sez. Monteggio); **Ramello nucleo** (mapp. nr. 1437 RFD Tresa sez. Monteggio).

3. Quartiere di Ponte Tresa

a. Parzialmente pedonale:

Via Lugano (mapp. nr. 16 RFD Tresa sez. Ponte Tresa); **Via delle Scuole** (mapp. nr. 58 RFD Tresa sez. Ponte Tresa); **Piazza Castello** (mapp. nr. 103 RFD Tresa sez. Ponte Tresa); **Piazzale della Stazione** (mapp. nr. 160 e 392 RFD Tresa sez. Ponte Tresa);

b. Zona pedonale:

Vicolo Pessina (mapp. nr. 133 RFD Tresa sez. Ponte Tresa); **Vicolo del Portico** (mapp. nr. 58 RFD Tresa sez. Ponte Tresa); **Vicolo del Municipio** (mapp. nr. 57 RFD Tresa sez. Ponte Tresa); **Vicolo Ponte Vecchio** (mapp. nr. 68, 69, 70, 71, 73 RFD Tresa sez. Ponte Tresa)

4. Quartiere di Sessa

a. Parzialmente pedonale:

Via Fontaneta (mapp. nr. 921 RFD Tresa sez. Sessa); **Via Alambicco** (mapp. nr. 921 RFD Tresa sez. Sessa); **In Valmaiò** (mapp. nr. 921 RFD Tresa sez. Sessa); **Via Suvino** (mapp. nr. 922 RFD Tresa sez. Sessa); **Via Bonzaglio** (mapp. nr. 929 RFD Tresa sez. Sessa); **Piazza Bonzaglio** (mapp. nr. 929 RFD Tresa sez. Sessa); **Ar Casinott** (mapp. nr. 928 RFD Tresa sez. Sessa); **Via Lascino** (mapp. nr. 928 RFD Tresa sez. Sessa); **Via Santa Maria** (mapp. nr. 915, 927, 954, 935 RFD Tresa sez. Sessa); **Strecia** (mapp. nr. 924 RFD Tresa sez. Sessa); **In Oncela** (mapp. nr. 924 RFD Tresa sez. Sessa); **Piazzetta Meridiana** (mapp. nr. 924 RFD Tresa sez. Sessa); **Via Mirabello** (mapp. nr. 924 RFD Tresa sez. Sessa); **Piazza da Sora** (mapp. nr. 924 RFD Tresa sez. Sessa); **Via Lanera** (mapp. nr. 645 RFD Tresa sez. Sessa); **Piazzetta Beredino** (mapp. nr. 932 RFD Tresa sez. Sessa); **Via Costa** (mapp. nr. 919 RFD Tresa sez. Sessa); **Ar Ciosett** (mapp. nr. 911 e 768 RFD Tresa sez. Sessa);

b. Zona pedonale:

Bonzaglio (mapp. nr. 160 RFD Tresa sez. Sessa).

Art. 4 – Deroghe

Deroghe alla segnaletica che disciplina le zone pedonali possono essere concesse solo in caso di comprovato interesse pubblico o privato.

La validità delle deroghe è da limitarsi allo stretto necessario.

1. Con autorizzazione

Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di accesso in qualsiasi momento della giornata:

a. Domiciliati e residenti

Persone domiciliate o residenti, che risiedono effettivamente all'interno del perimetro della zona pedonale e che dispongono di un parcheggio privato presso la residenza;

b. Proprietari di residenze secondarie

Proprietari di residenze secondarie, che dispongono di un parcheggio privato all'interno del perimetro della zona pedonale;

c. Commerci

Titolari o responsabili di ditte con domicilio professionale all'interno del perimetro della zona pedonale che dispongono di un parcheggio privato;



d. Altri interessati

1. Detentori di veicoli a motore che dimostrano di disporre di un parcheggio privato nella zona chiusa al traffico;
2. Veicoli di ditte per servizi di riparazione urgenti ed inderogabili che si ripetono frequentemente negli orari di chiusura della zona pedonale e qualora non esistano possibilità alternative né sia possibile una diversa pianificazione

2. Senza autorizzazione

Sono ammessi alla libera circolazione nella zona pedonale senza permesso speciale i veicoli seguenti, solo per ragioni di servizio:

- della polizia, dei pompieri e del servizio sanitario (pronto soccorso);
- dei servizi e dei picchetti dell'Amministrazione comunale (Ufficio tecnico, ACAP).

Art. 5 – Autorizzazioni

1. I veicoli ammessi alla circolazione all'interno della zona pedonale sulla base delle deroghe all'art. 4, dovranno essere muniti di un'autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione per accedere alle zone pedonali è decisa dal Municipio sulla base di una richiesta formale, scritta e motivata.
3. L'autorizzazione è ad uso esclusivo e quindi non è trasferibile a terze persone.
4. **L'autorizzazione ha validità annuale**, in casi particolari e quando le circostanze lo giustificano sono concessi anche per periodi più brevi.
5. Il contrassegno deve venir esposto in modo ben visibile dietro al parabrezza; per motocicli e ciclomotori portato sulla persona e presentato su richiesta.

Art. 6 – Dissuasori automatizzati

1. Per le zone pedonali, in cui l'accesso è gestito da dissuasori automatizzati, verrà rilasciato ai beneficiari autorizzati dall'art. 4 un telecomando per l'attivazione a distanza.
2. Il telecomando è ad uso esclusivo e quindi non è trasferibile a terze persone.
3. Il permesso di accesso nelle zone pedonali non autorizza il parcheggio dei veicoli sull'area pubblica, ma unicamente il transito e la sosta **temporanea** per operazione di carico e scarico.
4. Il beneficiario è responsabile del corretto funzionamento del dispositivo di apertura dei dissuasori. In caso di danneggiamento i costi di sostituzione sono a suo carico.
5. Alla consegna del telecomando è richiesta una cauzione di CHF 100.00 al pezzo.
6. La consegna del telecomando per autorizzazioni speciali di breve durata (traslochi, forniture eccezionali, altro) è soggetta al pagamento di una cauzione di CHF 50.00.

Art. 7 – Deroghe straordinarie di breve durata

1. In caso di necessità straordinaria, è possibile ottenere un'autorizzazione o la possibilità di utilizzo del telecomando per i dissuasori per un periodo limitato di breve durata, presentando una richiesta formale, scritta, motivata e indicando il lasso di tempo in cui si ha esigenza dell'autorizzazione o del telecomando.
2. L'autorizzazione, o il telecomando, sarà possibile ritirarli il giorno stesso della effettiva necessità o in data concordata con l'Amministrazione comunale presso la stessa.



3. Rientrano nella categoria di concessioni straordinarie operazioni per:
 - Traslochi
 - Sgomberi
 - Occupazione area pubblica
 - Forniture eccezionali
 - Altro, ...
4. Titolari o responsabili di commerci o attività professionali all'interno della zona pedonale che non dispongono di un parcheggio privato unicamente per effettuare operazioni di carico e/o scarico.
5. Le disposizioni che regolano l'utilizzo sono le medesime che per autorizzazioni "semplici" e per il rilascio dei telecomandi.

Art. 8 – Derghe straordinarie di lunga durata

L'autorizzazione può essere rilasciata in modo straordinario con validità annuale le persone domiciliate o residenti nelle zone pedonali, con difficoltà motorie o bisognose, non intestatarie di un veicolo a motore, per facilitarne il proprio trasporto.

Art. 10 – Procedura

1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata all'Amministrazione comunale, utilizzando l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria o dal sito internet www.tresa.ch.
2. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione o del telecomando.
3. L'amministrazione è competente a decidere sul rilascio delle autorizzazioni. Contro la sua decisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notifica.
4. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
5. La concessione di deroghe straordinarie alla presente Ordinanza è di competenza del Municipio.
6. Le richieste di rinnovo delle autorizzazioni di durata annuale o limitata devono essere inoltrate all'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima dalla loro scadenza, esibendo la vecchia autorizzazione.
7. Le autorizzazioni e i telecomandi non più utilizzati sono da ritornare all'Amministrazione comunale.

Art. 11 – Revoca

L'autorizzazione o il telecomando possono essere revocati per interesse pubblico. Questi verranno revocati qualora i requisiti per il loro rilascio non sono più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

Art. 12 – Norme di circolazione

La circolazione all'interno delle zone pedonali è disciplinata secondo la segnaletica pubblica. Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di Polizia.



Art. 13 – Sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza, eccetto quelle previste dall'art. 12, sono punite dal Municipio con:

1. Ammonimento
2. Multa fino a CHF 500.00
3. Revoca dell'autorizzazione o del telecomando

Art. 14 – Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione agli albi comunali.
2. Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco



Piero Marchesi



La Segretaria



Myriam Mauri

Approvata con risoluzione Municipale nr. 423/2025 del 12.05.2025

Pubblicata agli albi comunali a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 30.05.2025 al 28.06.2025